Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 9 febbraio 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **935.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37 - l'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di scienze politiche, è modificato nel senso che al punto 5) l'istituto di studi internazionali comprende anche un laboratorio per la didattica delle lingue straniere.

Lo stesso articolo è ancora modificato nel senso che alla seconda riga dell'ultimo comma dopo le parole « e dei seminari » sono aggiunte le seguenti « e del laboratorio per la didattica delle lingue straniere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **936.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 68, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il settimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:

« Gli esami di fisiologia umana, di patologia generale e di anatomia umana normale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **937.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara alla stessa facoltà dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 116, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, adottata il 1° marzo 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di fotochimica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, adottata il 31 maggio 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fotochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Nanda Savigni nata Sabbatini e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di fotochimica della medesima facoltà dell'Università di Bologna;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 116, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Nanda Savigni nata Sabbatini, alla cattedra di fotochimica della stessa facoltà dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **938.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cervinara.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cervinara (Avellino), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **939.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Fiorenzuola d'Arda.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **940.**

Istituzione del secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Benevento.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Benevento, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Alberti » di Benevento.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 314

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **29**.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

Art. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Art. 3.

Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

Art. 4.

Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 5.

Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma.

La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato.

Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.

Art. 9.

In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità.

Art. 10.

Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti.

Art. 11.

Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978.

Sostituzione del segretario della commissione consultiva per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre successivo, registro n. 22 Interno, foglio n. 60, con il quale è stata ricostituita, per un quadriennio, la commissione consultiva per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 15 Interno, foglio n. 78, con il quale veniva chiamato ad esercitare le funzioni di segretario della citata commissione il dott. Maurizio Mirabella;

Considerato che il dott. Maurizio Mirabella è stato destinato ad altro servizio e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Adriana Fabbretti, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, è chiamata ad esercitare le funzioni di segretario della citata commissione in sostituzione del dott. Maurizio Mirabella.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1978

PERTINI

ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Registro n. 23 Interno, foglio n. 44

(733)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di membri supplenti della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i tre rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Visto il telestato n. 9202 datato 24 novembre 1978, con il quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna comunica i nominativi dei membri supplenti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

I signori Secondo Bini, Cesare Leoni e Giuseppe Righi sono nominati membri supplenti della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quali rappresentanti del consiglio regionale, in sostituzione dei signori Paolo Pini, Ornella Lorenzini e Giuseppino Fioravanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(756)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Abilitazione alla Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 22 dicembre 1978, con la quale la Banca nazionale del lavoro ha chiesto l'autorizzazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Banca nazionale del lavoro al 31 dicembre 1977;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria e artigianato di Roma il 17 luglio 1978;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia in data 21 dicembre 1978 in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che la Banca nazionale del lavoro ha contratto e contrarrà con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(683)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Abilitazione alla S.p.a. « Centro sperimentale metallurgico », in Roma, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 7 febbraio 1977, con la quale la S.p.a. « Centro sperimentale metallurgico » ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con la C.E.C.A. assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 ed il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Roma in data 22 aprile 1978;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla S.p.a. « Centro sperimentale metallurgico » sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La S.p.a. « Centro sperimentale metallurgico », con sede in Roma, via di Castel Romano, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Considerato che il sig. Bruno Borgogni, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria è stato destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 8136 del 5 luglio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Claudio Morello in sostituzione del sig. Bruno Borgogni, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Morello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Bruno Borgogni, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(931)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale cine foto ottica Sicof '79 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale cine foto ottica Sicof '79 », che avrà luogo a Milano dal 14 al 19 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1034)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Denuncia di attività delle imprese di confezionamento di olio di oliva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Considerato che detto regolamento, all'art. 11, istituisce un regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo dell'olio di oliva, dispone che il citato aiuto al consumo è accordato alle imprese di confezionamento di olio di oliva riconosciute;

Visti gli articoli 2 e 4 del citato regolamento n. 3089/78 concernenti, rispettivamente, i requisiti per il riconoscimento delle imprese di confezionamento e le condizioni per la corresponsione dell'aiuto al consumo;

Ritenuta la necessità di disporre dei necessari elementi di valutazione ai fini dell'entrata in vigore del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che esercitano l'attività di confezionamento dell'olio di oliva sono tenute a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, apposita denuncia di attività ai fini del successivo riconoscimento quali imprese confezionatrici per la concessione dell'aiuto al consumo.

Art. 2.

La denuncia di cui al precedente art. 1 deve contenere:

nome o ragione sociale, marchio di fabbrica e sede dell'impresa nonché gli estremi dell'iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

ubicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di confezionamento con descrizione degli impianti ivi operanti precisando la rispettiva capacità di confezionamento espressa in kg o in litri/ora e riferita ai diversi tipi di confezioni;

numero dei dipendenti addetti alla sola attività di confezionamento;

qualità dell'olio di oliva confezionato secondo le definizioni di cui alla legge 13 novembre 1960, n. 1407;

capacità e natura dei recipienti utilizzati per il confezionamento di ciascuna qualità di olio;

numero delle giornate lavorative nel corso delle quali lo stabilimento ha esercitato l'attività rispettivamente negli anni 1977 e 1978 e durata minima del periodo in cui si prevede di svolgere l'attività di confezionamento nel 1979.

Art. 3.

Alla denuncia di cui al precedente art. 1 dovranno essere allegati i listini dei prezzi o in mancanza l'elenco dei prezzi delle differenti qualità di olio confezionato praticati negli anni 1977 e 1978. I prezzi debbono intendersi riferiti a merce resa franco stabilimento di confezionamento o franco filiale e/o deposito.

La denuncia di attività e i listini dei prezzi devono essere presentati in duplice copia.

Art. 4.

Alle imprese che avranno presentato la denuncia di attività di cui al precedente art. 1 potrà essere concesso, ricorrendone i requisiti, il riconoscimento provvisorio previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1149)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 27/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 28/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 29/79 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 30/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 31/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 32/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 33/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satzuma (o sazuma), le clementine, i wilkings, e altri simili ibridi di agrumi originari dell'Algeria.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 9 *gennaio* 1979

(5/C)

Regolamento (CEE) n. 34/79 della commissione, del 9 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 35/79 della commissione, del 9 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 36/79 della commissione, dell'8 gennaio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 37/79 della commissione, del 9 gennaio 1979, che indica una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3108/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 370 del 30 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 6 *del* 10 *gennaio* 1979

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 38/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 39/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 40/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 41/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso et le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 42/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 43/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa, per la campagna 1978/1979, l'importo massimo di partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero, in caso di riporto, possono esigere dai produttori di barbabietole e di canna.

Regolamento (CEE) n. 44/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 45/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 46/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 47/79 della commissione, del 10 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 7 *dell'*11 *gennaio* 1979

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 48/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 49/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 50/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 51/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 52/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 53/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 54/79 della commissione, dell'11 gennaio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2968/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 358 del 21 dicembre 1978.

Rettifica alla direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 350 del 14 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 369 del 29 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 8 *del* 12 *gennaio* 1979

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 55/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 56/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 57/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 58/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 59/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 825/78 relativo alla vendita per l'esportazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 60/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 61/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 53/79 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2899/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1979) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 349 del 13. dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2900/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1979) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 349 del 13 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 13 *gennaio* 1979

(9/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria sociale La Concordia » a r.l., in Lecco

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1979 la società cooperativa agricola « Latteria sociale La Concordia » a r.l., in Lecco (Como), costituita per rogito dott. Antonio Berera in data 17 dicembre 1933, rep. n. 1512, reg. soc. n. 173, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Invernizzi.

(660)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cristal Coop, in Colle Val d'Elsa.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cristal Coop, in Colle Val d'Elsa (Siena), composto dai signori:

Presidente:

Carmelo dott. Barbagallo.

Membri:

Danilo comm. Boni;
Pietro rag. De Mossi.

(661)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Cropalati	17.830.000
Provincia di Forlì:	
Galeata	25.080.000
Provincia di Pescara:	
Loreto Aprutino	27.240.000
Provincia di Roma:	
Manziana	24.530.000
Provincia di Teramo:	
Penna Sant'Andrea	7.810.000

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Pratovecchio	17.930.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monte Vidon Corrado	7.210.000
Montottone	14.210.000
Provincia di Lecce:	
Squinzano	30.760.000
Provincia di Piacenza:	
Gragnano Trebbiense	19.000.000
Provincia di Rieti:	
Monteleone Sabino	3.500.000
Petrella Salto	4.620.000

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Servigliano	16.950.000
Provincia di Cosenza:	
Cropalati	20.770.000
Provincia di Forlì:	
Galeata	25.580.000
Provincia di Pescara:	
Loreto Aprutino	27.240.000
Provincia di Roma:	
Manziana	28.950.000
Provincia di Sassari:	
Mores	22.850.000

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Pratovecchio	20.170.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monte Vidon Corrado	8.500.000
Montottone	15.820.000
Santa Vittoria in Matenano	13.070.000
Provincia di Avellino:	
Prata Principato Ultra	24.980.000
Provincia di Ferrara:	
Mirabello	14.670.000
Provincia di Foggia:	
Castelluccio dei Sauri	18.590.000
Provincia di Isernia:	
Capracotta	4.680.000
Provincia di Lecce:	
Squinzano	48.770.000
Provincia di Macerata:	
Castelraimondo (ulteriore mutuo)	51.500.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
San Leo	30.400.000
Provincia di Ravenna:	
Russi	88.550.000
Provincia di Rieti:	
Monteleone Sabino	2.330.000
Petrella Salto	6.550.000

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Filottrano	42.750.000
Provincia di Chieti:	
Bucchianico	4.050.000

	Lire
Provincia di Cosenza:	—
Cropalati	16.170.000
Provincia di L'Aquila:	
Caporciano	2.940.000
Sant'Eusanio Forconese (ulteriore mutuo)	3.970.000
Scurcola Marsicana	11.580.000
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	3.530.000
Villa Sant'Angelo	8.890.000
Provincia di Pescara:	
Loreto Aprutino	34.790.000
Provincia di Rieti:	
Micigliano	5.850.000
Provincia di Roma:	
Manziana	49.800.000

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
	—
Provincia di Ancona:	
Mergo	7.520.000
Provincia di Arezzo:	
Pratovecchio	22.200.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monte Vidon Corrado	11.060.000
Montottone	17.200.000
Provincia di Bologna:	
Monte San Pietro	30.000.000
Provincia di Foggia:	
Castelluccio dei Sauri	19.100.000
Provincia di Forlì:	
Monte Colombo	20.000.000
Provincia di Isernia:	
Capracotta	4.000.000
Provincia di Macerata:	
Castelraimondo	34.760.000
Provincia di Ravenna:	
Russi	115.120.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Casalgrande	91.000.000

(Da 76/M a 129/M)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Due Zeta D dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 6 settembre 1971 alla impresa Siapa S.p.a., del presidio sanitario denominato Due Zeta D, già registrato al n. 0250.

(662)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Mixan Blu dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 22 agosto 1972 all'impresa Rumianca S.p.a., del presidio sanitario denominato Mixan Blu, già registrato al n. 0113.

(663)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Trimastan WP dell'impresa Industria chimica del Ticino

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 1° dicembre 1971 all'impresa Industria chimica del Ticino, via del Porto, Marano Ticino (Novara), del presidio sanitario denominato Trimastan WP, già registrato al n. 0313.

(665)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Acaricida 60 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acaricida 60, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(664)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Pracastello » di S. Pellegrino

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1747, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Pracastello » di S. Pellegrino (Bergamo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(767)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fiuggi » di Fiuggi

Con decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1732, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fiuggi » di Fiuggi (Frosinone).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(768)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Sandalia » di Villasor

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1746, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sandalia » di Villasor (Cagliari).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(770)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Giulia » di Anguillara Sabazia

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1745, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Giulia » di Anguillara Sabazia (Roma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(771)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Tinnea » di Montefortino

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1753, i signori Satulli Elda, residente in Marino (Roma), via della Repubblica n. 10, e Satulli Virgilio, residente in Albano Laziale (Roma), piazza Gramsci n. 10, sono stati autorizzati all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata « Tinnea » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 900 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,20	839,20	839,20	839,20	839,10	839,50	839,30	839,20	839,20	839,20
Dollaro canadese	701,70	701,70	702 —	701,70	701,05	704,50	701,75	701,70	701,70	701,70
Marco germanico	450,91	450,91	451,40	450,91	451,12	450,20	451,02	450,91	450,91	450,90
Fiorino olandese	418,09	418,09	418,45	418,09	418,60	417,50	418 —	418,09	418,09	418,10
Franco belga	28,664	28,664	28,69	28,664	28,60	28,60	28,667	28,664	28,664	28,65
Franco francese	196,51	196,51	196,60	196,51	196,62	196,08	196,42	196,51	196,51	196,50
Lira sterlina	1674,25	1674,25	1674,75	1674,25	1673,35	1675,20	1674,40	1674,25	1674,25	1674,25
Corona danese	163,12	163,12	163,30	163,12	163,05	163,05	163,15	163,12	163,12	163,10
Corona norvegese	164,50	164,50	164,65	164,50	164,65	164,05	164,54	164,50	164,50	164,50
Corona svedese	191,71	191,71	191,93	191,71	191,95	191,80	191,73	191,71	191,71	191,70
Franco svizzero	498,27	498,27	498,80	498,27	498,57	496,70	498,40	498,27	498,27	498,25
Scellino austriaco	61,581	61,581	61 —	61,581	61,50	61,50	61,58	61,581	61,581	61,58
Escudo portoghese . .	17,80	17,80	17,75	17,80	17,65	17,60	17,75	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola	12,067	12,067	12,07	12,067	12,08	12,10	12,073	12,067	12,067	12,05
Yen giapponese	4.214	4.214	4,22	4,214	4,21	4,25	4,217	4,214	4,214	4,20

Media dei titoli del 6 febbario 1979

Rendita 5 % 1935 65,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 87,500
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 84,950
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 80,900
» 6 % » » 1970-85 . . . 81,150
» 6 % » » 1971-86 . . . 78,425
» 6 % » » 1972-87 . . . 77 —
» 9 % » » 1975-90 . . . 82,700
» 9 % » » 1976-91 . . . 82,900
» 10 % » » 1977-92 . . . 86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . 83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 99,900
» » » Ind. 1- 7-1979 . . 100,800

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . . 100,800
» » » » 1- 1-1978/80. . 100,950
» » » » 1- 3-1978/80. . 100,700
» » » » 1- 6-1978/80. . 100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . . 99,450
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . . 98,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 95,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 97,625
» » » 10 % 1- 1-1981 96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 84,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 99,300
» » » 12 % 1- 4-1982 98,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1979

Dollaro USA 839,25
Dollaro canadese 701,725
Marco germanico 450,965
Fiorino olandese 418,045
Franco belga 28,665
Franco francese 196,465
Lira sterlina 1674,325
Corona danese 163,135

Corona norvegese 164,52
Corona svedese 191,72
Franco svizzero 498,335
Scellino austriaco 61,58
Escudo portoghese 17,775
Peseta spagnola 12,07
Yen giapponese 4,215

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova.

IL SOPRINTENDENTE

PER I BENI ARTISTICI E STORICI PER LE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il provvedimento n. 70 del 4 luglio 1966, approvato dal consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica il 28 febbraio 1967 con decisione n. 316/2302/Med., con il quale l'istituto geriatrico di Mantova ha deliberato di approvare in ogni sua parte il progetto generale per la costruzione della nuova infermeria per l'importo di L. 297.000.000;

Visto che, con delibera n. 153 del 29 agosto 1975, l'istituto geriatrico di Mantova ha versato alla soprintendenza ai beni artistici e storici di Brescia, Cremona e Mantova, l'importo di lire 7.350.000, pari al 2% della spesa complessiva suddetta nonché la maggiorazione del 5% prevista dalla legge, e visto pertanto che questa soprintendenza deve sostituirsi all'amministrazione interessata all'adempimento degli obblighi di legge;

Visto il relativo bando di concorso, che fa parte integrante del presente atto;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova, sito in via Trento, 14, Mantova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mantova, addì 22 dicembre 1976

Il sovrintendente: BERTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 14 ottobre 1978
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 3

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La soprintendenza per i beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento della nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova.

Descrizione delle opere - Previsione di spesa - Premio al vincitore

Composizione in altorilievo di terracotta delle dimensioni di m 2,80 di larghezza per m 1,60 di altezza, da porre sotto il porticato lateralmente ai due ingressi della suddetta infermeria.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale della parete in scala 1 : 20 e di un particolare dal vero.

E' prevista una spesa di L. 7.000.000 (sette milioni).

Al vincitore sarà assegnato un premio di L. 350.000 (trecentocinquantamila).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1 con particolare della grandezza al vero di ognuna di esse.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con i materiali che si intendono impiegare, sulle particolari condizioni di ambientamento (particolari di elementi continui, illuminazione, ecc.), di schizzi di assieme ed il prezzo che si richiede. Ciascun bozzetto con relativo schizzo e relazione dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione: « Concorso per le opere d'arte della nuova infermeria dell'ospedale geriatrico di Mantova ».

All'interno della busta chiusa e sigillata, contenente l'offerta del prezzo, dovrà essere ripetuto il motto e segnato il nome, cognome, data di nascita ed indirizzo dell'artista.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta su carta da bollo la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la esecuzione delle opere medesime, indicato all'art. 1 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno. Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti delle opere artistiche essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa soprintendenza.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza dei beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova con sede in piazza Paradiso, 3, Mantova, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici, dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La commissione, dopo aver accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati, formerà la graduatoria, con una breve relazione, designando il vincitore o i vincitori (secondo il concorso).

Art. 8.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri, per la messa in opera di ognuna delle opere descritte è quella prevista per ciascuna composizione indicata all'art. 1.

La soprintendenza si riserva il diritto di assegnare la esecuzione di ciascuna opera all'artista, od al gruppo di artisti, vincitore, e in tal caso il premio si intenderà compreso nel compenso a corpo dell'opera stessa, oppure ad artista diverso e in questo caso il vincitore sarà compensato con la assegnazione del solo premio.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista o al gruppo di artisti vincitore, sono comprensivi di tutti gli oneri specificati allo schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 10.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti non premiati ed i relativi particolari, della grandezza del vero dell'opera artistica, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, e trascorso tale termine, la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori ed i particolari della grandezza del vero dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 10.

Il vincitore od il gruppo dei vincitori dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana od attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

All'artista, o gruppo di artisti, vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che dovrà essere richiesto alla soprintendenza dei beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova con sede in Mantova, piazza Paradiso, 3, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta, detta soprintendenza invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso la stessa soprintendenza potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista affidatario di esso, che sarà pertanto, unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

Art. 13.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera sarà stabilito dalla soprintendenza con l'artista vincitore.

Art. 14.

Gli artisti membri della commissione non possono, né direttamente né indirettamente, partecipare al concorso.

Art. 15.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza delle arti.

Il soprintendente: BERTELLI

(1047)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1972 concernente l'elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1978 concernente l'elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Hanau Rino, nato a Ferrara il 23 agosto 1931;

Tambato Enrico, nato a S. Caterina dello Ionio il 4 febbraio 1936.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedale dipendente da ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Ruggerini Claudia, nata a Milano il 27 febbraio 1922.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni alla graduatoria dei vincitori del concorso a centodiciannove posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1978, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 264, pubblicato nel supplemento in data 8 gennaio 1979 al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata modificata la graduatoria dei vincitori del concorso a centodiciannove posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, approvata con decreto ministeriale 14 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 85.

(673)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento, da nove a undici, del numero dei posti del concorso a posti di perito nucleare, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 89, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetta del personale tecnico per l'energia nucleare esisteva, alla data di approvazione della graduatoria, una ulteriore disponibilità di posti;

Ritenuto necessario, pertanto, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento, nella misura di un quinto, oltre che dei posti messi a concorso anche di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti di cui al concorso pubblico, per esami, a nove periti nucleari nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976, registro n. 23, foglio n. 201, è elevato, nella misura di un quinto, pari a due posti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 399

(671)

Aumento, da nove a undici, del numero dei posti del concorso a posti di gestore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1977, registro n. 32 Difesa, foglio n. 231, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami, a nove posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 102;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina esisteva, alla data di approvazione della graduatoria, 9 giugno 1977, una ulteriore disponibilità di posti;

Ritenuto necessario, pertanto, in relazione alle esigenze della amministrazione, avvalersi della facoltà di cui ai commi primo e secondo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento, nella misura di un quinto, oltre che dei posti messi a concorso anche di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti di cui al concorso pubblico a nove gestori della Marina, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 102, è elevato, nella misura di un quinto, pari a due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1978
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 54

(672)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cancellazione delle segreterie comunali di Soresina e Fossombrone dall'elenco delle sedi elencate nel concorso a posti di segretario generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali sono state comprese quelle di Soresina (Cremona) e Fossombrone (Pesaro Urbino);

Visto il decreto n. 17200.C.1 in data 30 ottobre 1978, con il quale, a seguito della revisione della classificazione generale dei comuni, le anzidette sedi sono state depennate dall'elenco dei comuni della classe seconda e incluse tra quelli della classe terza;

Considerato, pertanto, che le segreterie dei comuni di Soresina e Fossombrone devono essere depennate dal concorso sopraindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Le segreterie dei comuni di Soresina e Fossombrone, sono depennate dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 10 agosto 1978, in premessa citato.

Roma, addì 6 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova, ruolo uffici del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 gennaio 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1978, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 290, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova, ruolo uffici del lavoro, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1976.

(669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di primo ispettore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, da destinare agli uffici aventi sede in Puglia e Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 gennaio 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1978, registro n. 9 Lavoro, foglio n. 360, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di primo ispettore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, da destinare agli uffici aventi sede in Puglia e Sicilia, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(670)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Breno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 239/77/San/BS, del 25 novembre 1977, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, per la copertura della condotta medica di Breno (Brescia) a seguito dell'unificazione delle preesistenti due condotte mediche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la designazione fatta dalla giunta municipale di Breno sulla terna di nominativi predisposta dall'ordine dei medici per la provincia di Brescia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Mastromatteo dott. Lucio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Tenchini dott. Ugo, medico condotto di Nave;

Fontanini prof. Franco, primario medico presso l'ente ospedaliero di Gavardo-Salò;

Bicci dott. Raffaele, primario chirurgo presso l'ente ospedaliero di Iseo;

Capretti dott. Paolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino atti ufficiali della regione e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e del comune di Breno.

Brescia, addì 31 ottobre 1978

Il medico provinciale: SEMERARO

(673)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto 23 gennaio 1979, n. 1581/78, è stato bandito concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto: Piandimeleto-Lunano-Belforte all'Isauro condòtta consorziale.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 1979.

(952)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1950 del 13 novembre 1975, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Messina alla data 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 2365 del 24 ottobre 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 2366 del 24 ottobre 1978, con il quale venivano assegnate le condotte veterinarie ai vincitori;

Considerato che, a causa dell'improvviso decesso del dottor Costa Domenico, si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Floresta che, con successivo decreto n. 2481 del 10 novembre 1978, veniva assegnata al dott. Campolo Paolo che seguiva in graduatoria;

Preso atto della rinunzia del sunnominato dott. Campolo;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione della citata condotta al successivo concorrente idoneo dott. Villaroel Giuseppe che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze delle sedi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Villaroel Giuseppe, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Floresta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Messina, addì 11 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: LUPOI

(674)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(374/S)

I.N.R.C.A. - ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «V. EMANUELE II» DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di centro addetto al servizio di diagnostica radiologica (disciplina equiparata a radiologia).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di centro addetto al servizio di diagnostica radiologica (disciplina equiparata a radiologia) presso la sede I.N.R.C.A. di Casatenovo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(380/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(379/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'Istituto «Regina Elena», a:

un posto di assistente, del servizio di accettazione e preosservazione;

un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento del personale sanitario, laureato di ricerca e laureato dei servizi tecnici complementari di questi istituti e di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale) dell'ente in Roma.

(378/S)

OSPEDALE «O. P. CASTIGLIONI» DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

(376/S)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(373/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(377/S)

OSPEDALE CIVILE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(375/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1978, n. 53.

Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

In attesa della emanazione della legge organica per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalità per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all'anno scolastico 1978-79.

Titolo II

SOPPRESSIONE PATRONATI SCOLASTICI
E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

Art. 2.

Trasferimento dei beni

I patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei patronati scolastici sono trasferiti ai relativi comuni.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonchè gli eventuali saldi attivi di ciascun consorzio vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i comuni di ciascuna provincia.

Art. 3.

Personale a tempo indeterminato

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonchè quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.

Entro il termine di cui al primo comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai comuni della rispettiva provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonchè le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai comuni presso i quali è trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun patronato scolastico o consorzio, devono versare ai comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31 dicembre 1978, ivi compresa la 13ª mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Art. 4.

Personale a tempo determinato

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978 presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai comuni con contratto a tempo deterinato per un periodo massimo ricompreso nell'anno scolastico 1978-79 in base alle effettive esigenze di servizio.

E' escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto dai patronati scolastici per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.

Per il personale di cui al primo comma la Regione riconosce la relativa spesa ai comuni in aggiunta all'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 5.

Modalità per il trasferimento dei beni e del personale

La giunta regionale o l'assessore alla pubblica istruzione, se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei patronati scolastici e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai comuni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonchè della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli enti locali di cui all'allegato *A*) della presente legge.

Art. 6.

Operazioni di liquidazione

Gli attuali commissari straordinari e liquidatori dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di commissari liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli enti.

Tali operazioni, ivi compresa l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione della presente legge, dovranno essere concluse entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il consorzio provinciale dei patronati scolastici di Lecce è abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà sità nel territorio del comune di Sannicola di Lecce fino al 10 settembre 1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro il 20 settembre 1978.

Ai predetti commissari nonchè ai segretari degli enti di liquidazione è riconosciuta una indennità mensile forfetizzata a far tempo dal 1° gennaio 1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla giunta regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.

Art. 7.

Uffici stralcio

Sono istituiti presso l'assessorato alla pubblica istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di provincia uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all'articolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verrà utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Per le sedi di tali uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei consorzi provinciali dei patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell'applicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati all'ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli enti locali fino all'entrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio.

Art. 8.

Modalità per l'assegnazione dei contributi

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione assegna ai comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti patronati scolastici e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici, per quanto concerne le scuole materne statali, elementari e medie di primo grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun comune fino al 31 dicembre 1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare e tenendo conto:

della popolazione scolastica;

delle condizioni socio-economiche della zona;

del numero delle classi di scuola a tempo pieno;

degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli enti disciolti nell'anno scolastico 1977-78;

dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti articoli 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della scuola, i comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

Art. 9.

Gestione dei servizi

I comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto delle scuole medie di primo grado esistenti nel territorio comunale.

I comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi faranno carico ai comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo III

CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE TECNICA E CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Art. 10.

Applicazione dell'art. 39 *del decreto del Presidente della Repubblica n.* 616 *del* 24 *luglio* 1977

I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi.

A far tempo dal 1° gennaio 1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento e le suppellettili degli enti soppressi.

La giunta regionale o l'assessore alla pubblica istruzione, se delegato, provvede all'adozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonchè all'esercizio di compiti di istituto già svolti dai consorzi in parola.

A tal uopo viene istituito un ufficio stralcio a livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto ufficio sarà costituito l'archivio generale di tutti gli atti dei consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per l'accreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge n. 82 del 2 gennaio 1936 e dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 38, si terrà conto delle norme sulla contabilità regionale.

Art. 11.

Personale

Il personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dei centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7 maggio 1975, n. 38, ed alla circolare applicativa n. 70-*bis* del 5 febbraio 1976, con delibera dei consigli di amministrazione dei predetti consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge è trasferito nei ruoli regionali.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1977 nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei consorzi e dei centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap. 291 « Consorzi provinciali istruzione tecnica » e con le modalità in vigore presso gli enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978-79

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978-79, la giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziate nel bilancio per l'esercizio 1978.

A tal fine la validità della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 12, concernente « Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977-78 », viene prorogata anche all'anno scolastico 1978-79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun consiglio di istituto nell'anno scolastico 1977-78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978-79.

Art. 13.

Disposizioni finali

Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorchè non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all'atto della approvazione della legge organica sul diritto allo studio.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Cap. 288. — Interventi per scuole materne ed elementari	+	1.900.000.000
Cap. 289. — Interventi per scuole medie di primo grado	+	3.000.000.000
Cap. 290. — Interventi per scuole medie di secondo grado	+	1.050.000.000
Cap. 292. — Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione)	+	700.000.000
Cap. 293. — Assistenza educativa handicappati	+	150.000.000
Cap. 293-*bis*. — Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-pensionato allievi (c.n.i.)	+	600.000.000
Cap. 293-*ter*. — Trasferimenti ai comuni del personale e delle funzioni ex patronati scolastici (c.n.i.)	+	5.600.000.000
sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa		
		13.000.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 349. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione . . . 13.000.000.000

sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 ottobre 1978

ROTOLO

TABELLA *A*

Livello retributivo e funzionale nella amministrazione comunale	Qualifica ricoperta presso il patronato scolastico o il consorzio provinciale PP.SS. con contratto a tempo determinato
5°	*a*) Personale addetto alle attività educative, integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S., animatori centri di lettura, C.S.E.P.)
	b) Coordinatrici zonali per il servizio mensa
4°	*a*) Personale amministrativo (aiuto-segretario, applicato di segreteria, dattilografo)
	b) Economo, vice economo, aiuto economo
3°	*a*) Autisti, autisti-meccanici
	b) Accompagnatrici
	c) Vigilatrici
2°	*a*) Personale ausiliario (usciere, commesso, bidello, trasportatore viveri, custode)
	b) Addetti di cucina (cuoco o cuciniere, aiuto cuoco, coadiuvante di cucina, inserviente)

(145)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1978, n. 69.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, recante provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

I punti sub *c*) e sub *d*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

c) l'istituzione ed il potenziamento dei servizi idonei alla effettuazione della tipizzazione tissutale e di tutte le prove di isto-compatibilità necessarie per la realizzazione del trapianto renale;

d) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici sottoposti a trapianto renale o a trattamento emodialitico mediante erogazione di assegni mensili nonchè a titolo di rimborso delle spese di viaggio avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche;

e) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono al trapianto renale.

Art. 2.
Piano dei servizi di dialisi domiciliare

All'art. 2 è aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Allo scopo di favorire la tipizzazione tissutale, ai fini del trapianto, di tutti i nefropatici che ne abbiano la necessità, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli istituti di immunoematologia che ne facciano richiesta ».

Art. 3.
Modalità di erogazione

All'art. 3 è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« L'erogazione del contributo di cui all'art. 1, lettera *c*), viene effettuato entro il primo trimestre di ogni anno ».

Art. 4.
Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« Il centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale, istituito con legge regionale 14 gennaio 1975, n. 5, è tenuto ad effettuare gratuitamente la tipizzazione dei pazienti nefropatici che ne facciano richiesta e dei donatori viventi o cadaveri, nonché tutte le prove di isto-compatibilità necessarie per la realizzazione del trapianto renale, richieste dagli enti ospedalieri autorizzati alle operazioni di prelievo di organo o di trapianto ».

Art. 5.
Concessione di sussidi in forma diretta

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici sottoposti a trapianto renale nel primo anno dopo l'intervento e a coloro che si sottopongono al trattamento di emodialisi sotto forma di assegno mensile, nonchè ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio, nei casi in cui il trattamento emodialitico venga effettuato presso centri posti in comuni o frazioni diversi da quello di residenza dell'assistito, nella misura di L. 100 al chilometro per il viaggio di andata e ritorno dal domicilio al luogo di cura.

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito lordo effettivo, ivi compresi i redditi immobiliari o di lavoro autonomo o dipendente dell'assistito, del coniuge e dei figli minori non superi, per ciascun nucleo familiare, la somma di L. 8.000.000.

Ai fini del precedente comma non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni sociali, di invalidità e di vecchiaia godute in forma diretta o per reversibilità.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la misura del limite del reddito, dell'assegno mensile e del rimborso chilometrico può essere variato con effetto dal 1° gennaio successivo con deliberazione della giunta regionale, su proposta dei componenti preposti ai settori sanità e sicurezza sociale.

Per l'anno in corso l'assegno mensile viene stabilito nella misura di L. 80.000.

Per ogni figlio minore degli anni 18, nonchè per ogni persona inabile al lavoro proficuo e priva di redditi immobiliari convivente ed a carico dell'assistito, viene concessa una integrazione dell'assegno nella misura di L. 20.000 ».

Art. 6.
Concessione di sussidi integrativi

Il terzo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Per ogni assistito il sussidio viene erogato nella misura complessiva di L. 2.000.000 a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta operazione di trapianto ».

Art. 7.
Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, e dell'art. 1, lettere *d*) ed *e*), della presente legge, è valutato per l'anno 1978 in lire 320 milioni, di cui lire 200 milioni già stanziati al cap. 1801 del bilancio regionale 1978.

Alla maggiore spesa di lire 120 milioni per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1978 denominato « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provve-

dimenti legislativi riguardanti spese correnti» e contemporaneo incremento, per competenza e per cassa, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 1081 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

La partita n. 7 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio della Regione 1978 è ridotta di lire 120 milioni.

Gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1979.

L'entità della spesa relativa agli anni 1979 e successivi sarà determinata con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. 70.

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, prima parte, la regione Abruzzo promuove la istituzione di un servizio per la tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori che, nell'ambito della riforma sanitaria e nel contesto della programmazione sanitaria, svolga attività promozionali interdisciplinari, avvalendosi anche dell'azione coordinata delle strutture esistenti.

Art. 2.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione e costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività lavorativa, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) rilevazione dei dati ambientali in collaborazione con le rappresentanze sindacali, secondo i criteri stabiliti dal comitato regionale di cui all'art. 6, cui compete di stabilire gli indirizzi generali di ordine politico-amministrativo;

c) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali per la tutela degli ambienti di lavoro nonché dei dati riguardanti la salute dei lavoratori, in possesso degli enti, istituti e servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) formulazione dei programmi per l'istituzione, per la compilazione e l'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonchè dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori.

I dati contenuti nei registri di gruppo e quelli individuali sono raccolti, classificati ed utilizzati ai fini della programmazione degli interventi;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato di salute dei lavoratori e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro;

g) esprime parere di affidabilità su impianti e tecnologie in fase di programmazione, di modifica e di adattamento.

Art. 3.

Il servizio, nei limiti delle attribuzioni ad esso assegnate in base alla vigente normativa, provvede, previa contestazione, ad assegnare un termine alle aziende interessate per la rimozione delle cause di nocività o di rischio, qualora, dall'indagine compiuta, in carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute dei lavoratori.

Di quanto sopra è data tempestiva notizia alle rappresentanze sindacali.

In caso di inosservanza del termine, il servizio informa il comitato regionale di cui al successivo art. 6 e segnala ai competenti organi ispettivi le situazioni di cui sopra.

Art. 4.

Per l'assolvimento delle finalità indicate dall'art. 1 e per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2, il servizio promuove e coordina tutte le attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori, utilizzando le strutture esistenti, operanti nel settore, che si identificano nelle strutture ospedaliere, centri di medicina sociale, laboratori provinciali di igiene e profilassi, consorzi antitubercolari, poliambulatori mutualistici, nonchè consulenza di alta specializzazione pluridisciplinare ed avvalendosi, altresì, ove necessario, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di cliniche e servizi universitari, di enti, istituti pubblici e di esperti nelle discipline interessate.

Art. 5.

L'organizzazione e la gestione del servizio di cui alla presente legge sono affidati alle istituende unità locali per i servizi socio-sanitari, le quali promuoveranno forme specifiche di partecipazione di tutte le componenti interessate e, in particolare, dei lavoratori.

Fino a quando non saranno istituite le unità locali servizi socio-sanitari, l'espletamento delle funzioni amministrative regionali, di cui all'art. 2 della presente legge, escluse quelle di programmazione e coordinamento riservate alla Regione, in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, è attribuito ai comuni o loro consorzi, ai consorzi dei comuni e province e alle comunità montane.

Art. 6.

Nell'ambito del settore sanità-igiene è istituito il comitato regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, presieduto dall'assessore regionale alla sanità e composto da:

a) tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

c) un componente designato dalla federazione regionale tra le associazioni e le unioni industriali nella Regione;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni dei coltivatori diretti;

e) un componente designato d'intesa dalle associazioni degli artigiani;

f) un rappresentante designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

g) un rappresentante dell'UPI;

h) un rappresentante dell'ANCI;

i) tre rappresentanti dei patronati regionali di emanazione delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il comitato, in attesa della istituzione dell'apposito centro studi di cui al successivo art. 8, si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'opera di esperti in igiene del lavoro, in programmazione sanitaria e medicina del lavoro, designati dal presidente della giunta regionale, su indicazione del comitato stesso.

I comuni non rappresentati nel comitato, le comunità montane, i consigli di quartiere, i consigli di fabbrica partecipano con un loro delegato e su loro richiesta alle riunioni del comitato stesso, qualora interessati alla trattazione di problemi allo ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore della sanità della Regione con qualifica non inferiore a istruttore

Il comitato è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni e, comunque decade ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

Nel caso in cui nel termine di trenta giorni dall'invito, gli enti e le associazioni interessati alle designazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), non provvederanno ad effettuare le designazioni di propria competenza, vi provvede il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Il comitato, nella sua prima seduta, nomina, a maggioranza, il vice presidente.

Il comitato, qualora ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di enti, esperti e altri.

Il comitato è convocato d'ufficio dal suo presidente. La convocazione può avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei propri componenti.

Art. 7.

Il comitato regionale, di cui al precedente art. 6, svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini dell'attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste d'intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuno per la loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività di servizio;

d) propone la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 4;

e) svolge, altresì, funzioni di programmazione e di controllo per tutte le attività di cui all'art. 2;

f) formula proposte per la ripartizione dei fondi previsti per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge;

g) approva i programmi del centro tecnico-scientifico di cui al successivo articolo e ne attua il controllo.

Art. 8.

La legge regionale istitutiva dell'Istituto di ricerche e studi prevederà l'istituzione nel proprio seno, di apposito centro tecnico scientifico, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Il centro avvalendosi anche dell'apporto di tecnici delle organizzazioni sindacali e dei patronati ed inoltre dei dati da essi forniti, in collaborazione con le sedi universitarie, svolgerà attività di consulenza e di coordinamento tecnico del servizio di cui alla presente legge.

Al centro, in collaborazione con le strutture sindacali, sarà altresì, affidata l'organizzazione di corsi specifici per i delegati d'azienda sui problemi della prevenzione, della tutela della salute, nonchè per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti da utilizzare nel servizio di cui alla presente legge.

Il centro, su indicazione del comitato di cui all'art. 6, può attuare direttamente gli interventi di cui al punto *b*) dello art. 2.

Art. 9.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva le linee programmatiche, gli indirizzi generali e settoriali e i criteri di riparto dei fondi da erogare per lo svolgimento del servizio di cui alla presente legge, in base alle indicazioni del comitato di cui all'art. 6.

A tal fine è istituito un apposito fondo per complessive L. 300.000.000 destinato:

a) all'istituzione e al funzionamento del servizio di cui alla presente legge;

b) al potenziamento delle apparecchiature e del personale dei laboratori d'igiene e profilassi per adeguarli alle finalità della presente legge;

c) alle attività promozionali a tutela della salute dei lavoratori.

Art. 10.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, entro il 31 marzo di ogni anno, le unità locali servizi socio-sanitari, i comuni o loro consorzi, i consorzi di comuni e province, e, per i soli contributi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 9, i patronati dei lavoratori giuridicamente riconosciuti, devono trasmettere alla giunta regionale - settore sanità ed igiene, apposita domanda, corredata di una relazione.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6 presuntivamente determinato in L. 2.000.000 per anno, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e con lo stanziamento dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9, valutabili in L. 100.000.000 per il 1978 e in L. 300.000.000 per anno negli esercizi successivi, si fa fronte per il 1978 mediante riduzione, per competenza e per cassa, dell'importo di L. 100.000.000 del capitolo 1400 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio.

La partita n. 7 dell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 100.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi successivi al 1978, si provvede al finanziamento del fondo di cui all'art. 9 con le leggi annuali di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 13.

In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente alle somme stanziate in bilancio per l'anno 1978, ai fini del riparto dei relativi fondi, si prescinde dal rispetto delle formalità di cui al precedente art. 9.

Il piano di riparto per l'anno 1978 è disposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. 71.

Integrazioni agli articoli 8 e 29, commi quarto e quinto, dello statuto della comunità montana « Maielletta » - zona omogenea « P » - comuni della provincia di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le integrazioni e le aggiunzioni all'art. 8 e ai commi quarto e quinto dell'art. 29 dello statuto della comunità montana « Maielletta » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 novembre 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

(148)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. **85**.

Istituzione del servizio dell'edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno 1978, n. 67, concernenti l'edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 18 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della ristrutturazione degli uffici dell'amministrazione regionale, anche al fine di far fronte ai nuovi compiti che la legge 5 agosto 1978, n. 457, assegna alla Regione, all'articolo 25, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito il seguente numero:

« 7) il servizio dell'edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata — esclusa la gestione delle pratiche espropriative — e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi ».

Art. 2.

L'art. 20 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, è sostituito dal seguente:

« La disciplina della presente legge si applica anche alle domande di contributo già presentate alla data della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora emesso alla stessa data il provvedimento di accoglimento in via provvisoria o comunicata la richiesta del competente direttore provinciale dei lavori pubblici della documentazione necessaria ai fini del provvedimento di accoglimento provvisorio stesso.

Alle domande per le quali sia già stato emesso il provvedimento di accoglimento provvisorio o richiesta la documentazione necessaria all'emanazione dello stesso, ma non ancora quello di concessione definitiva, sono estese le disposizioni di cui alla presente legge per quanto concerne la concessione e la erogazione del contributo, salva restando la disciplina precedente relativamente ai requisiti soggettivi e di reddito prescritti ed alla data di riferimento degli stessi.

Tuttavia coloro che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il provvedimento di accoglimento in via provvisoria possono richiedere che le loro domande siano evase secondo la disciplina precedente.

Le domande di cui ai commi precedenti — limitatamente a quelle di società cooperative edilizie — beneficiano di eventuali disposizioni più favorevoli adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge in attuazione dell'art. 48, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'elevazione dei limiti di reddito si applicano anche alle società cooperative beneficiarie dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55 ».

Art. 3.

All'art. 5, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'inciso « — esclusi gli istituti autonomi per le case popolari ed il loro consorzio regionale — ».

Gli alloggi che saranno realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari e dal loro consorzio in attuazione di programmi di edilizia convenzionata saranno assegnati, in locazione od in proprietà, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, privilegiando coloro nei confronti dei quali viene emesso il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera *f*), della stessa legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **86**.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e interpretazione autentica dell'art. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 18 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, s'intende che tutti i progetti di opere pubbliche non espressamente elencati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dello stesso articolo, sono approvati in via definitiva dagli enti pubblici competenti o che ne assumono l'iniziativa e non sono quindi soggetti ad alcun controllo o parere tecnico previsto da legge statali o regionali.

Art. 2.

La rubrica dell'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, è sostituita dalla seguente:

« *Disposizioni transitorie* ».

Allo stesso art. 13 viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Le norme dei precedenti articoli 10 e 11 concernenti la erogazione del finanziamento e l'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori, si applicano, su richiesta, anche ai procedimenti in corso, intendendosi automaticamente modificate le eventuali diverse disposizioni contenute negli atti amministrativi ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 26 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, la parte che va dalle parole « due funzionari regionali » fino alle parole « per la sezione terza », è sostituita dalla seguente:

« — funzionari regionali, designati dagli assessorati competenti e precisamente:

a) due funzionari designati dall'assessorato dei lavori pubblici per la sezione prima;

b) tre funzionari designati dall'assessorato dei lavori pubblici, dall'assessorato della pianificazione e del bilancio e dall'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per le sezioni seconda e quarta;

c) due funzionari designati dall'assessorato dei lavori pubblici e dall'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per la sezione terza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1978

COMELLI

(545)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790400)